

Allegato 3

Riduzioni della Tariffa Comune di Fiscaglia

Articolo 14 e Articolo 32 comma 1 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo o recupero: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa solo se il servizio reso dal Gestore è inferiore al servizio ottimale per l'utenza, pari a **20 (venti/00) euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al raggiungimento del 100% della tariffa variabile.

Articolo 17 Riduzioni per il compostaggio individuale: alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 35% (trentacinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della parte fissa pari al 15% (quindici per cento).

Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio di comunità: alle **utenze domestiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 35% (trentacinque per cento); alle **attività agrituristiche** viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per cento). Alle utenze incluse nelle **zone a compostaggio obbligatorio** viene riconosciuta una ulteriore riduzione della **parte fissa** pari al 15% (quindici per cento). Nei Comuni a tariffa puntuale **Art 17 e Art 18:** alle utenze incluse nelle zone a compostaggio obbligatorio viene riconosciuta una riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

Articolo 19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 60% (sessanta per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

Nelle località balneari a vocazione turistica, viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15% (quindici per cento) e si considera un numero di occupanti pari a quanto riportato nella tabella sottostante:

Classi di superficie (mq.)	Occupanti assegnati
0-20	1
21-35	2
36-55	3
56-65	4
66-80	5
81 oltre	6

Nei Comuni a tariffa puntuale viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto "secco riciclabile" pari al 70% (settanta per cento)

Articolo 20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 60% (sessanta per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente. Nei Comuni a tariffa puntuale viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto "secco riciclabile" pari al 70% (settanta per cento)

Articolo 21 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano l'immobile inoccupato il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile

della tariffa pari al 60% (sessanta per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Nei Comuni a tariffa puntuale viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto "secco riciclabile" pari al 70% (settanta per cento)

Articolo 25 Riduzioni per i punti vendita certificati: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5% (cinque per cento). Nei Comuni a tariffa puntuale viene riconosciuta una riduzione della parte fissa della Tariffa pari al 5% (cinque per cento).

Articolo 26 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

Articolo 27 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari: viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa quantificato in **euro 20** (venti/00) **a tonnellata** per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

Articolo 28 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'uso: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

Articolo 29 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.